

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 17 Dicembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(72) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. VINCENZO PASTORE PER L'ANNULLAMENTO DEL C.U. n. 113 del 14.9.2015 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista l'istanza di rinvio formulata dal difensore del Dott. Pastore;
vista la non opposizione del difensore della Lega Nazionale Dilettanti.
Rinvia la trattazione del ricorso al 4.2.2016 ore 10.30 senza ulteriori avvisi.

(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 5323/358 pf15-16 SP/gb del 26.11.2015).

Letti gli atti;
visto il deferimento disposto in data 26 novembre 2015 dalla Procura federale nei confronti della Società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal Sig. Pablo Gustavo Cosentino (nei cui confronti si procede separatamente), all'epoca dei fatti legale rappresentante pro-tempore della Società, della violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I) paragrafo I) lettera c) punto 1) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il termine del 25 giugno 2015 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2015 ai propri tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo
Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott. Giuseppe Chinè il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità della Società deferita chiedendo l'irrogazione della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella

corrente stagione sportiva, oltre ad un'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Ascoltato il legale della Società deferita il quale ha ribadito quanto esposto nella propria memoria di costituzione in giudizio con la quale in via principale ha chiesto la inammissibilità, irricevibilità e/o la improcedibilità del deferimento perché riguardante la sola posizione della Società in assenza di qualsivoglia evocazione in giudizio del suo legale rappresentante ed in subordine di aggiornare la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura disciplinare a carico del Cosentino.

Rilevato che la Procura federale ha ritenuto che le condotte contestate sono ascrivibili al Sig. Cosentino ma che quest'ultimo sarà giudicato nell'ambito di altro procedimento avendo disposto lo stralcio della posizione del Cosentino con provvedimento addirittura anteriore al deferimento oggi in discussione.

Rilevato, altresì, che, come confermato nel corso dell'udienza, la Procura federale non ha nemmeno comunicato la conclusione delle indagini al Dott. Cosentino, non avendo neppure tentato di perfezionare alcuna notifica nei confronti di quest'ultimo, sicché il procedimento attivato nei confronti del Calcio Catania per responsabilità diretta appare privo di una fase essenziale.

Valutato dunque che la procedura adottata dalla Procura federale appare inammissibile giacché una decisione sulla responsabilità diretta del Calcio Catania appare necessariamente subordinata all'accertamento di una responsabilità imputabile al Sig. Cosentino.

Considerato che il giudizio non può essere aggiornato a nuovo ruolo mancando allo stato un elemento essenziale per poter procedere al deferimento del Calcio Catania per responsabilità diretta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il deferimento disposto dalla Procura federale.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Cerami, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 17 Dicembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO RANALLETTA (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), DAVID COLONE (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), FEDERICO PICCONE (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di socio per la Società Celano FC Marsica Srl), EMILIO CAPALDI (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale s.s. 2013/14 e successivamente nella s.s. 2014/15 in qualità di Amministratore unico con poteri di legale rappresentanza per la Società Celano FC Marsica Srl), GIUSEPPE GERIA (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile area tecnica del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa), LUIGI MILANI (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di responsabile attività di base

del Settore Giovanile per la Società Juventus FC Spa), Società CELANO FC MARSICA Srl e JUVENTUS FC Spa - (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 21.10.2015 il Procuratore Federale aggiunto e il Procuratore Federale, all'esito dell'attività di indagine espletata nell'ambito procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 350 pf 14-15/AM/SP/ma, avente ad oggetto "*Presunta violazione dell'art. 40, comma 3 bis, NOIF, ad opera del Vicenza Calcio per il tesseramento del calciatore Ranalletta Domenico*", ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in ordine alle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte e puntualmente individuate in seno all'atto di deferimento, il Sig. Domenico Ranalletta (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore "giovane" - cfr. art. 31 NOIF - in forza alla Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. David Colone (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore "giovane" - cfr. art. 31 NOIF - in forza alla Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. Federico Piccone (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di socio della Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. Emilio Capaldi (all'epoca di fatti tesserato, in un primo momento - s.s. 2013/2014 -, in qualità di Direttore Generale della Società Celano FC Marsica Srl e, successivamente - s.s. 2014/2015 -, in qualità di Amministratore Unico della predetta compagine societaria), il Sig. Giuseppe Geria (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell'area tecnica del settore giovanile della Società Juventus FC Spa), il Sig. Luigi Milani (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell'attività di base del settore giovanile della Società Juventus FC Spa), nonché, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai propri tesserati, la Società Celano FC Marsica Srl e la Società Juventus FC Spa, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Il patteggiamento

Alla riunione del 3.12.2015 i Signori Domenico Ranalletta, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale (Sig. Angiolino Ranalletta), Federico Piccone, Giuseppe Geria, Luigi Milani, nonché la Società Juventus FC Spa, tramite i propri legali di fiducia, con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo.

In data 16.12.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Domenico Ranalletta, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale (Sig. Angiolino Ranalletta), Federico

Piccone, Giuseppe Geria, Luigi Milani, nonché la Società Juventus FC Spa, tramite i propri legali di fiducia, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:

*[per il Sig. Domenico Ranalletta, pena base, sanzione della squalifica di 6 (sei) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 4 (quattro) giornate;
per il Sig. Federico Piccone, pena base, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta);
per il Sig. Giuseppe Geria, pena base, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
per il Sig. Luigi Milani, pena base, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
per la Società Juventus FC Spa, pena base, sanzione dell'ammenda di importo pari a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna è stato depositato un accordo ex art. 23 CGS tra il Sig. Emilio Capaldi e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, al riguardo ha emesso la seguente ordinanza:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Emilio Capaldi e la Procura Federale;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 27.1.2016 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Domenico Ranalletta, sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Federico Piccone, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per il Sig. Giuseppe Geria, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- per il Sig. Luigi Milani, sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- per la Società Juventus FC Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);

Rinvia la trattazione delle rimanenti posizioni deferite al 27.1.2016 ore 14 con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 17 Dicembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORLANDO AQUINO, OLALEKAN IBRAHIM BABATUNDE, LUCA BORRELLI, LUIGI CUOMO, FRANCESCO FRANZESE, FRANCESCO GIRALDI, FERDINANDO GIULIANO, ANTONIO GUARRO, CHRISTIAN IANNELLI, BRUNO IOVINO, ROBERTO MAGLIOCCO, DANIEL ALFREDO MARGARITA, MASSIMILIANO MARSILI, GIOVANNI OLIVA, MATHEW OLORUNLEKE, MARCO PEPE, ALDO PERRICONE, LUCIANO ARIEL PIGNATTA, LUIGI RANA, STEFANO RICCIO, GIOVANNI SERRAPICA, ANDREA SERVI, GIUSEPPE TOMACELLI (tutti all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), ALFONSO FAIELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 24.10.2008 al 5.5.2012), CHRISTIAN CITARELLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 13.6.2012 al 14.3.2013), GIOVANNI CITARELLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 5.5.2012 al 13.6.2012 e dal 14.3.2013 al 17.12.2013), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 4424/430pf13-14/AM/ma del 5.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Ferdinando Giuliano e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia la trattazione dell'intero procedimento alla riunione del 11.2.2016 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

”

Pubblicato in Roma il 17 dicembre 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio